



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del trenta settembre duemilaventiquattro

**DELIBERA N. 66 DEL 30/09/2024**

**OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA – CONTRATTO DI QUARTIERE II” IN LOCALITÀ MONTICELLI, CON APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 19 DPR 327/2001. PRESA D’ATTO DELLA ASSENZA DI OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21/02/2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **15:20** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
3	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELI GIOVANNA	Si	
7	Consigliere	CAPPELLI GREGORIO	Si	
8	Consigliere	CORRADETTI DARIO	Si	
9	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO		Si
10	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
11	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
12	Consigliere	DOMINICI ANDREA	Si	
13	Consigliere	FEDERICI GIADA	Si	
14	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
15	Consigliere	IONNI LUCIO	Si	
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
17	Consigliere	LUZI MARTA	Si	

18	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	
19	Consigliere	MAROZZI EMANUELA	Si	
20	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA		Si
21	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
22	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	
23	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PALANCA PATRIZIA	Si	
25	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
26	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
27	Consigliere	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
28	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
29	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
30	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
31	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
32	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
33	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	

<b>Totale Presenti: 31</b>	<b>Totale Assenti: 2</b>
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, LATTANZI ATTILIO, PANTALONI FRANCESCA, SILVESTRI GIOVANNI, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA, che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Si dà atto che i Consiglieri: Ameli Francesco e Massi Daniela sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Poli Alessio per la maggioranza

Cappelli Gregorio per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto all'ottavo punto dell'ordine del giorno riguardante: **PROGETTO DEFINITIVO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA – CONTRATTO DI QUARTIERE II" IN LOCALITÀ MONTICELLI, CON APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19 DPR 327/2001. PRESA D'ATTO DELLA ASSENZA DI OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21/02/2024;**

Il Presidente fa presente che nella seduta del 24 settembre 2024 la IX Commissione consiliare "Urbanistica" ha esaminato la proposta ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente comunica che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, con prot. n. 77110 del 5 settembre 2024 è stata trasmessa ai Consiglieri la proposta di deliberazione n. 33 del 04/09/2024 e la relativa documentazione.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande in merito alla proposta di deliberazione. Nessuno interviene e il Presidente concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Luzi Marta su delega del Capogruppo.

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 02/09/2024 del Responsabile del Procedimento Arch. Franco Bartolini, da cui si rileva la necessità di disporre l'efficacia della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024, prendendo altresì atto della assenza di osservazioni al Progetto definitivo, per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e

Giuda – Contratto di Quartiere II” in località Monticelli con contestuale adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001, di cui all’oggetto;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio, e che si condividono, di dover procedere alla suddetta disposizione di efficacia della citata delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024;

DATO ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 è stata adottata, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/01, la variante urbanistica conseguente l’approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, in località Monticelli;
- come da certificazione del Dirigente del Settore 3 Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza, entro la data del 06/05/2024 non risultano pervenute osservazioni o opposizioni;
- durante il periodo di deposito della variante, sono stati acquisiti i pareri di competenza dei seguenti Enti:
  - L’AST – Dipartimento di Prevenzione, a seguito della richiesta prot.n. 6594 del 23/01/2024, con successiva nota acquisita al prot.n. 8762 del 30/01/2024, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - *Dovrà essere previsto un locale spogliatoio ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione e somministrazione delle sostanze alimentari nel rispetto del percorso “sporco/pulito” così come stabilito dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza delle sostanze alimentari (Reg. CE 852/2004 e smi.);*
    - *Al locale dispensa si dovrà accedere anche dall’esterno.*
  - Il Settore Genio Civile Marche Sud della Regione Marche, a seguito della richiesta prot.n. 6602 del 23/01/2024, con successiva nota acquisita al prot.n. 31490 del 12/04/2024, ha espresso, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
    - *ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*
    - *dai risultati ottenuti da detti Studi dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*
    - *le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento dell’Invarianza idraulica della trasformazione che dovrà essere dimensionato su diciotto metri cubi;*
- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC), a seguito della richiesta prot.n. 6608 del 23/01/2024, non ha espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto, pertanto ai sensi del comma 3 dell’art. 17-bis della Legge 241/1990 e ss.ii. e mm., essendo trascorsi oltre 90 giorni, il parere, si intende acquisito in senso favorevole. Si rappresenta altresì che il suddetto Ente si era già espresso con nota acquisita al prot.n. 88999 del 09/08/2023, in sede di procedimento di non assoggettabilità a VAS;
- per quanto attiene la procedura di cui all’art. 19 del DPR 327/2001, con nota prot.n. 23348 del 15/03/2024, la delibera di adozione e gli elaborati del Piano sono stati trasmessi alla Amministrazione Provinciale che, ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001, entro novanta giorni dalla ricezione, poteva manifestare il proprio dissenso;
- a conclusione del procedimento, la Provincia di Ascoli Piceno con atto del Dirigente del IV Settore n. 54 del 24/07/2024, ha determinato:

- *A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa urbanistica vigente e con le previsioni del PPAR, del PIT e del PTCP, in merito alla variante urbanistica adottata dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2024, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327 del 08.06.2001, relativa alla realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con il seguente rilievo:*
  - *1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dall'AST – Dipartimento di Prevenzione e dal Settore Genio Civile Marche Sud della Regione Marche.*
- per quanto attiene alla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica in forma semplificata della Variante, la Provincia di Ascoli Piceno, acquisiti i necessari pareri, con atto del Dirigente del IV Settore n. 929 del 22/08/2023, ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), con le prescrizioni di seguito riportate:
  1. *la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
  2. *qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*
- l'intervento prevede la costruzione di due corpi di fabbrica collegati tra loro: il principale destinato a sala polivalente ed il secondario destinato a servizi, con una superficie coperta totale pari a **790,00 mq circa** ed un volume complessivo pari a **4.768,60 mc.** (mc. 3.708,95 per l'edificio polivalente e mc. 1.059,65 per l'edificio a servizi), mantenendo invariata la destinazione urbanistica dell'area che rientra tra le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature religiose di interesse comune). Come previsto dalle NTA, l'altezza massima degli edifici sarà pari a m. 7,95 al colmo dell'edificio principale ed a m. 6,90 per l'edificio secondario, altezze comunque inferiori ai m. 12,00 indicati dalla norma, e la distanza dai confini, data la collocazione dei fabbricati, sarà variabile e comunque maggiore a m. 5,00;
- si ritengono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto - tenuto conto che l'incarico progettuale è stato formalizzato dal soggetto privato (Parrocchia di SS. Simone e Giuda) in data anteriore alla presentazione del progetto avvenuta con nota PEC prot.n. 24853 del 21/03/2023 e che le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono state avviate con nota PEC prot.n. 56722 del 28/06/2023 - come previsto dall'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", "1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";
- si ritengono altresì applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della L.R. 19/2023 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992 – che prevede "Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5

agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992”, per cui, trattandosi di una variante in attuazione al PRG vigente, secondo quanto previsto dall’Art.22 bis, nel caso in questione trovano applicazione le disposizioni della L.R. 34/1992, relativamente agli aspetti urbanistici, da coordinare con le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001;

- ai sensi dell’art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001, con il presente atto si chiude il procedimento urbanistico della variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall’art. 23, ad oggetto “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che”, al comma 1, lettera c), prevede: *In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis .... c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;*

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto l'opera sarà realizzata su area privata e interamente a carico della ditta proponente;

VISTE:

- la legge 1150/1942
- la legge regionale 34/92
- il testo Unico degli Enti locali 267/2000

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con n. 31 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AMELI FRANCESCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CAPPELLI GREGORIO, CORRADETTI DARIO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, DOMINICI ANDREA, FEDERICI GIADA, FILIAGGI ALESSANDRO, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, MAROZZI EMANUELA, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, NARDINI EMIDIO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), nessun voto contrario e nessun astenuto, all’UNANIMITA’

#### DELIBERA

- 1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Franco Bartolini, in relazione alla necessità di disporre l’efficacia della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024, prendendo altresì atto della assenza di osservazioni al Progetto definitivo, per la “Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II”

in località Monticelli con contestuale adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001, di cui all'oggetto;

- 2) di prendere atto che, per quanto attiene la procedura di cui all'art. 19 del DPR 327/2001, a conclusione del procedimento, la Provincia di Ascoli Piceno con atto del Dirigente del IV Settore n. 54 del 24/07/2024, ha determinato:
  - *A) di esprimere parere favorevole di conformità con la normativa urbanistica vigente e con le previsioni del PPAR, del PIT e del PTCP, in merito alla variante urbanistica adottata dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2024, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327 del 08.06.2001, relativa alla realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con il seguente rilievo:*
    - *1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dall'AST – Dipartimento di Prevenzione e dal Settore Genio Civile Marche Sud della Regione Marche.*
- 3) di prendere atto che, come da certificazione del Dirigente del Settore 3 Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza, entro la data del 06/05/2024 non risultano pervenute osservazioni o opposizioni;
- 4) di disporre l'efficacia della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 con cui è stato approvato, il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, con contestuale adozione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001;
- 5) di prendere atto che il Progetto definitivo per la "Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II" in località Monticelli, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 è costituito dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio:
  - Tavola 1 – Inquadramento territoriale;
  - Tavola 2.1 – Stato attuale e di progetto;
  - Tavola 3.1 – Stato di progetto – Pianta piano terra;
  - Tavola 4.1 – Stato di progetto – Pianta piano primo;
  - Tavola 5.1 – Stato di progetto – Prospetti e sezioni;
  - Tavola 6.1 – Stato di progetto – Opere di urbanizzazione e reti;
  - Tavola 7.1 – Stato di progetto – Render dell'intervento;
  - Elaborato A – Relazione tecnica;
  - Elaborato B - Documentazione catastale;
  - Elaborato C - Documentazione urbanistica;
  - Elaborato D - Documentazione fotografica
  - Relazione Previsionale Impatto Acustico;
  - Relazione geologica;
- 6) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione dirigenziale della Amministrazione Provinciale n. 929 del 22/08/2023, nonché tutti i pareri pervenuti successivamente all'adozione, come espressamente richiamati nella parte narrativa;

- 7) di dare atto altresì che il presente progetto non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001, con il presente atto si chiude il procedimento urbanistico della variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto *“Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che ”*, al comma 1, lettera c), prevede: *In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis .... c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;*
- 9) di individuare il Responsabile del presente procedimento nell'Arch. Franco Bartolini, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;
- 10) di stabilire di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai seguenti Servizi: Sportello Unico per l'Edilizia.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n. 31 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AMELI FRANCESCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CAPPELLI GREGORIO, CORRADETTI DARIO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, DOMINICI ANDREA, FEDERICI GIADA, FILIAGGI ALESSANDRO, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, LUZI MARTA, MARCUCCI MANUELA, MAROZZI EMANUELA, MASSI DANIELA, NARCISI CARLO, NARDINI EMIDIO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PENNACCHIETTI BARBARA, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, PREMICI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO), nessun voto contrario e nessun astenuto, all'UNANIMITA'

### **DELIBERA**

di stabilire che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> <b>Avv. ALESSANDRO BONO</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Dott. VINCENZO PECORARO</b>
---	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 33 del 04/09/2024

**Oggetto:** PROGETTO DEFINITIVO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. SIMONE E GIUDA – CONTRATTO DI QUARTIERE II" IN LOCALITÀ MONTICELLI, CON APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 19 DPR 327/2001. PRESA D'ATTO DELLA ASSENZA DI OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21/02/2024.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO:** Progetto definitivo per la “Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II” in località Monticelli, con approvazione della variante parziale al P.R.G. ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001.

Preso d’atto della assenza di osservazioni e disposizione di efficacia della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rappresenta quanto segue.

#### Premesse

Con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Regolatore Generale comunale in adeguamento al PPAR.

Le N.T.A. del suddetto P.R.G., all’Art. 60 - NORME GENERALI, indicano le aree definite come “*parti in trasformazione*” con le quali *si intendono le parti del territorio comunale che il PRG individua come :*

- 1) *aree - progetto (AP e AP-TR);*
- 2) *altre aree in trasformazione (APRS);*
- 3) *aree assoggettate a piani di recupero (PR);*
- 4) *aree ricomprese in altri strumenti attuativi (ASA)*

dove, al punto 4), per “*Aree ricomprese in altri strumenti attuativi (ASA)*” specifica che: “*Il PRG recepisce la programmazione intrapresa dall’Amministrazione comunale in merito ad altri strumenti attuativi (piani particolareggiati esecutivi, accordi di programma, contratti di quartiere, programmi urbanistici dei piani-casa comunali, programmi complessi o altri piani attuativi) ciascuno dei quali contraddistinto da procedura specifica con relativa approvazione definitiva.*”

Il successivo Art. 64, chiarisce che “*Con la denominazione ASA (Altri Strumenti Attuativi), il PRG definisce gli strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati Esecutivi, Programmi Urbanistici del Piano Casa Comunale, Contratti di Quartiere, Programmi complessi, altri Piani Attuativi o strumenti equipollenti) già oggetto di specifica procedura e relativa approvazione definitiva, al fine di confermare tali strumenti urbanistici già approvati e garantirne l’effettiva attuazione.*” .... omissis .... “*Con l’indicazione ASA si conferma pertanto la disciplina prevista dal Prg Benevolo sulle aree in questione, sia in termini di zonizzazione che di normativa tecnica di attuazione, non apportando il nuovo PRG alcuna modifica alle previsioni sopra richiamate relativamente alle aree di che trattasi. Ad integrazione del presente articolo, per gli ASA sopra richiamati ed oggetto di piani attuativi si rimanda al fascicolo denominato PR\_NTA\_ASA nel quale sono contenuti i relativi parametri urbanistico-edilizi e le prescrizioni inerenti la cessione di aree, la realizzazione di opere pubbliche e le eventuali ulteriori prescrizioni o disposizioni specifiche. In questi casi, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi potranno essere adottate ai sensi dell’art.30 della L.R. n.34/92 e s.m.i. in quanto conformi ai sopradetti parametri e prescrizioni.*”

Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 è stato approvato, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 327/01, il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, in località Monticelli con contestuale adozione della variante al PRG.

## Deposito del Piano

Dopo l'adozione, la suddetta delibera di C.C n. 9/2024, corredata dagli elaborati del progetto definitivo, è stata depositata presso la sede comunale per 60 giorni consecutivi a partire dal 06.03.2024 per la visione.

La delibera e gli elaborati del Piano sono stati messi a disposizione per la consultazione anche in formato digitale, nel link della pagina del sito comunale: Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – PRG vigente;

Come da certificazione del Dirigente del Settore 3 Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza, entro la data del 06/05/2024 non risultano pervenute osservazioni o opposizioni.

### Pareri acquisiti.

Durante il periodo di deposito della variante, sono stati acquisiti i pareri di competenza dei seguenti Enti:

- L'AST – Dipartimento di Prevenzione, a seguito della richiesta prot.n. 6594 del 23/01/2024, con successiva nota acquisita al prot.n. 8762 del 30/01/2024, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - *Dovrà essere previsto un locale spogliatoio ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione e somministrazione delle sostanze alimentari nel rispetto del percorso "sporco/pulito" così come stabilito dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza delle sostanze alimentari (Reg. CE 852/2004 e smi.);*
  - *Al locale dispensa si dovrà accedere anche dall'esterno.*
- Il Settore Genio Civile Marche Sud della Regione Marche, a seguito della richiesta prot.n. 6602 del 23/01/2024, con successiva nota acquisita al prot.n. 31490 del 12/04/2024, ha espresso, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - *ogni intervento di edificazione dovrà essere preceduto da studi geotecnici finalizzati alla modellazione geotecnica al fine di fornire al progettista i parametri necessari per le verifiche/analisi previste nelle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018;*
  - *dai risultati ottenuti da detti Studi dovrà essere stabilita la tipologia di fondazioni più idonea;*
  - *le opere di urbanizzazione dovranno prevedere anche il sistema per il mantenimento dell'Invarianza idraulica della trasformazione che dovrà essere dimensionato su diciotto metri cubi.*

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC), a seguito della richiesta prot.n. 6608 del 23/01/2024, non ha espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto, pertanto ai sensi del comma 3 dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 e ss.ii. e mm., essendo trascorsi oltre 90 giorni, il parere, si intende acquisito in senso favorevole. Si rappresenta altresì che il suddetto Ente si era già espresso con nota acquisita al prot.n. 88999 del 09/08/2023, in sede di procedimento di non assoggettabilità a VAS.

Per quanto attiene la procedura di cui all'art. 19 del DPR 327/2001, con nota prot.n. 23348 del 15/03/2024, la delibera di adozione e gli elaborati del Piano sono stati trasmessi alla Amministrazione Provinciale che, ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, entro novanta giorni dalla ricezione, poteva manifestare il proprio dissenso.

A conclusione del procedimento, la Provincia di Ascoli Piceno con atto del Dirigente del IV Settore n. 54 del 24/07/2024, ha determinato:

**A) di esprimere parere favorevole di conformità** con la normativa urbanistica vigente e con le previsioni del PPAR, del PIT e del PTCP, in merito alla variante urbanistica adottata dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.02.2024, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327 del 08.06.2001, relativa alla realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con il seguente rilievo:

1. necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dall'AST – Dipartimento di Prevenzione e dal Settore Genio Civile Marche Sud della Regione Marche.

Tutti i suddetti pareri, compresi quelli resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale in sede di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (richiamati nella determina provinciale 354/2020 di esclusione dalla V.A.S.) si intendono far parte integrante del Piano e sono allegati alle N.T.A. del Piano per farne parte integrante e sostanziale.

### **Contenuti ed elaborati del Progetto definitivo**

Il Progetto definitivo per la “Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda” prevede la costruzione di due corpi di fabbrica collegati tra loro: il principale destinato a sala polivalente ed il secondario destinato a servizi.

Gli edifici avranno una superficie coperta totale pari a 790,00 mq circa ed un volume complessivo pari a **4.768,60 mc.** (mc. 3.708,95 per l'edificio polivalente e mc. 1.059,65 per l'edificio a servizi), mantenendo invariata la destinazione urbanistica dell'area che rientra tra le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 (attrezzature religiose di interesse comune).

L'edificio principale, destinato a sala polivalente, sarà realizzato con una struttura in cemento armato (fondazioni, travi e pilastri), con solaio intermedio in latero cemento nella porzione destinata a magazzini. La copertura sarà realizzata con travi in legno lamellare e sovrastante tavolato, oltre isolamento termico e guaine impermeabilizzanti, mentre per le tamponature verrà utilizzato un blocco in laterizio a bassa conduttività termica. Gli infissi saranno in alluminio a taglio termico.

L'edificio secondario, destinato a servizi, sarà realizzato con una struttura intelaiata in cemento armato (fondazioni, travi e pilastri) e solai in latero cemento. Al piano terra saranno posizionati la cucina ed i bagni, mentre al piano primo le aule per il Catechismo con i relativi servizi igienici. Per le tamponature verrà utilizzato un blocco in laterizio a bassa conduttività termica. Gli infissi saranno in alluminio a taglio termico.

I due edifici saranno separati strutturalmente con l'inserimento di un giunto sismico e nello sviluppo della progettazione verranno adottate soluzioni tecniche volte all'eliminazione delle barriere architettoniche. La proposta prevede altresì la riqualificazione generale dell'area in prossimità della Chiesa parrocchiale, con la sistemazione delle aree a verde.

Come previsto dalle NTA, l'altezza massima degli edifici sarà pari a m. 7,95 al colmo dell'edificio principale ed a m. 6,90 per l'edificio secondario, altezze comunque inferiori ai m. 12,00 indicati dalla norma, e la distanza dai confini, data la collocazione dei fabbricati, sarà variabile e comunque maggiore a m. 5,00.

### **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica**

Per quanto attiene alla verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in forma semplificata, l'iter si era concluso con atto del Dirigente del IV Settore n. 929 del 22/08/2023, che aveva così ha determinato:

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al vigente PRG del Comune di Ascoli

*Piceno per la realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II, con le seguenti prescrizioni:*

- 1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
- 2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte. Si rimandano eventuali osservazioni/rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui alla LR n. 34/92 e ss.mm.ii..*

### **Verifica Classificazione acustica**

Si rileva che la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area interessata della presente variante ricade nella Classe "III - Aree di Tipo Misto" della Classificazione Acustica del territorio comunale e risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

*"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente."*

### **Iter di approvazione**

Le N.T.A. del P.R.G., all'Art. 64, prevede che *".... Con l'indicazione ASA si conferma pertanto la disciplina prevista dal Prg Benevolo sulle aree in questione, sia in termini di zonizzazione che di normativa tecnica di attuazione, non apportando il nuovo PRG alcuna modifica alle previsioni sopra richiamate relativamente alle aree di che trattasi. Ad integrazione del presente articolo, per gli ASA sopra richiamati ed oggetto di piani attuativi si rimanda al fascicolo denominato PR\_NTA\_ASA nel quale sono contenuti i relativi parametri urbanistico-edilizi e le prescrizioni inerenti la cessione di aree, la realizzazione di opere pubbliche e le eventuali ulteriori prescrizioni o disposizioni specifiche. In questi casi, eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi potranno essere adottate ai sensi dell'art.30 della L.R. n.34/92 e s.m.i. in quanto conformi ai sopradetti parametri e prescrizioni."*

L'Art.22 bis - Complesso della Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, della Variante al P.E.E.P. e al P.P.E. in Località Monticelli in variante parziale al P.R.G. per l'attuazione del Programma Innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II", prevede che:

*Nella "Zona 16 – Servizi di Quartiere" con destinazione "chiesa" su cui si è insediata la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda, in accoglimento della proposta n. 13 del Contratto di Quartiere II per la realizzazione di un "centro sociale e di aggregazione giovanile" l'amministrazione Comunale si impegna (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 05/04/2004) a rendere disponibile l'area di proprietà e destinata a "Zona 16" nelle forme che saranno definite in sede di accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere II.*

*L'attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (In accoglimento del rilievo n. 1 nel parere di conformità provinciale del. G.P. n. 73 del 16/03/2009). ...omissis...*

Riguardo all'iter amministrativo da seguire per l'attuazione del suddetto intervento, si evidenzia che in data 30 novembre 2023 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 ad oggetto "Norme della pianificazione per il governo del territorio" entrata in vigore il 1° gennaio 2024, con la quale viene abrogata la L.R. 34/1992.

Il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie), della suddetta L.R. 19/2023, prevede che:

*8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.*

Pertanto, trattandosi dell'attuazione della previsione contenuta nel PRG vigente, secondo quanto previsto dall'Art.22 bis - che, come sopra riportato, recita testualmente "L'attuazione del suddetto intervento dovrà avvenire previa redazione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001" - nel caso in questione trovano applicazione le disposizioni della L.R. 34/1992, relativamente agli aspetti urbanistici, da coordinare con le disposizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

L'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 ad oggetto "L'approvazione del progetto" prevede che:

- 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.*
- 2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*
- 3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.*
- 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.*

Nel caso in specie si applica quanto previsto dai commi 2 e 4.

Inoltre, tenuto conto che, come detto in precedenza, l'incarico progettuale è stato formalizzato dal soggetto privato (Parrocchia di SS. Simone e Giuda) in data anteriore alla presentazione del progetto avvenuta con nota PEC prot.n. 24853 del 21/03/2023 e che le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono state avviate con nota PEC prot.n. 56722 del 28/06/2023, si ritengono applicabili le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto, come previsto dall'art. 226 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", "1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023.

*2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso".*

Si da atto infine che, ai sensi dell'art. 19 del citato D.P.R. n. 327/2001, con il presente atto si chiude il procedimento urbanistico della variante adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 e pertanto, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, allo stesso si potrà dare attuazione secondo quanto disposto dall'art. 23, ad oggetto *“Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire che ”*, al comma 1, lettera c), prevede: *In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: ... omissis .... c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;*

### **Conclusioni**

In conclusione, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visto il *“parere favorevole di conformità”* espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno con la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 54 del 24/07/2024, e richiamato il comma 4 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, propone all'organo consiliare di prendere atto dell'assenza di osservazioni e di deliberare l'efficacia della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21/02/2024 con la quale è stata approvata la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 19 DPR 327/2001 per il Progetto definitivo per la *“Realizzazione di un Centro Sociale di aggregazione giovanile presso la Parrocchia dei SS. Simone e Giuda – Contratto di Quartiere II”* in località Monticelli.

Ascoli Piceno, 04/09/2024

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Franco Bartolini)

**FRANCO  
BARTOLINI  
04.09.2024  
11:41:56 UTC**